Civile Ord. Sez. 5 Num. 25946 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 29/09/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1625/2020 R.G. proposto da:

DENARO BENITO, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Bagnato;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro-tempore*, con domicilio legale a Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 2347 del 2019, depositata il 30 maggio 2019, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente Benito Denaro dell'intimazione di pagamento n. 06820169032291248000 relativa a diverse cartelle esattoriali emesse per la somma complessiva di euro 18.121 dovuta a seguito del mancato pagamento di IRPEF, Contributo Sanitario Nazionale, Contributo Straordinario Europa, Tasse automobilistiche, oltre sanzioni ed interessi negli anni di imposta 1994, 1995, 1996 e 1997.

2. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso del contribuente in mancanza di prova della notificazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento al contribuente che aveva sostenuto di non aver mai ricevuto alcuna notifica ed aveva eccepito la prescrizione dei crediti fiscali.

3. La CTR della Lombardia, adita in appello dall'Agenzia delle Entrate, aveva accolto il gravame ritenendo acquisita la prova della notificazione delle cartelle prodotta dall'amministrazione finanziaria nel giudizio di secondo grado, ai sensi dell'art. 58 d. lgs. n. 546 del 1992, e così validamente interrotta la prescrizione.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a cinque motivi, e l'Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto che l'amministrazione finanziaria avesse provato la regolare notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione in mancanza nella documentazione prodotta di elementi di collegamento tra i " referti" di recapito postale e le cartelle in riscossione.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., la violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

c.p.c. per aver la CTR erroneamente ritenuto la documentazione disorganica e incompleta prodotta dall' Agenzia delle Entrate idonea a provare la regolare notificazione delle cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento in mancanza di collegamento tra gli avvisi di ricevimento e le cartelle in questione.

2.1. Il primo e secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché si incentrano entrambi sulla denuncia dell'erronea valutazione da parte della CTR della documentazione relativa al perfezionamento delle notificazioni delle cartelle ai fini dell'assolvimento dell'onere dell'amministrazione di provarne la regolarità, declinata sotto il diverso paradigma del vizio di violazione di legge, ai sensi dell' art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., e del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

2.2. I motivi sono entrambi inammissibili, non essendo il vizio denunciato riconducibile a nessuno dei due parametri invocati.

2.3. Sotto il profilo della lamentata violazione delle previsioni dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. il motivo è inammissibile, perché sotto forma di deduzione del vizio di violazione di legge in relazione alla disciplina dell'onere e della valutazione della prova censura, in realtà, l'erronea valutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR nell'accertare la regolarità della notificazione delle cartelle esattoriali, finendo per rivolgere alla Corte una richiesta inammissibile di riesame del merito in ordine alla ritualità della notificazione al contribuente degli atti prodromici all'atto impugnato.

2.4. La corretta deduzione del vizio di violazione di legge presuppone che il ricorrente, ferma restando la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice del merito, lamenti l'erronea individuazione o interpretazione della norma applicabile indicando specificamente le affermazioni in diritto della sentenza in contrasto con la sua corretta interpretazione.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2.5. Il vizio di violazione di legge si evince, dunque, necessariamente dall'esame del testo della sentenza impugnata senza richiedere alcuna digressione sul contenuto delle risultanze istruttorie e non è, quindi, configurabile allorché il ricorrente sia costretto a fornire una lettura alternativa del materiale probatorio ed una ricostruzione diversa della fattispecie concreta per evidenziare l'erronea applicazione della norma.

2.6. Con riguardo, in particolare, alla violazione della disciplina delle prove lamentata dal ricorrente la Corte ha chiarito che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento dell'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti di deducibilità del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 19064 del 2006; Cass. n. 17313 del 2020; Cass. n. 13395 del 2018; Cass. n. 18092 del 2020).

2.7. Analogamente, la Corte ha affermato in relazione alla violazione della disciplina della valutazione della prova prevista dall'art. 116 c.p.c. che « In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (Cass. Sez. U. n. 20867 del 2020; Cass. n. 34474 del 2019; Cass. n. 13960 del 2014).

2.8. Nel caso di specie il ricorrente, con riguardo alla lamentata violazione del precetto dell'art. 2697 c.c., non ha dedotto che la CTR abbia errato nella ripartizione dell'onere della prova della regolarità della notificazione della cartella che, correttamente, è stato posto a carico dell'agente della riscossione, ma ha rivolto la sua censura all'esito della valutazione probatoria del giudice di merito cioè al fatto che lo abbia ritenuto assolto.

2.9. Allo stesso modo, con riguardo alla violazione delle regole della valutazione della prova dettate dall'art. 116 c.p.c., il ricorrente ha censurato non il fatto che la CTR abbia proceduto alla valutazione della documentazione relativa alla notificazione della cartella secondo il suo prudente apprezzamento ma il risultato a cui sarebbe pervenuta, in contrasto con la sua tesi difensiva. La censura si è in tal modo risolta nella richiesta alla Corte di rivalutazione del merito, insindacabile nel giudizio di legittimità.

2.10. Il motivo è inammissibile anche sotto il profilo del vizio denunciato ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. che il ricorrente non ha neanche specificamente argomentato, ma che presuppone la prospettazione dell'omessa valutazione di un fatto storico decisivo non ravvisabile nelle censure mosse dal ricorrente alla valutazione del materiale probatorio compiuta dalla CTR in difformità dalle proprie tesi difensive.

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la CTR omesso di pronunciare sull'eccezione di prescrizione, limitandosi a riconoscere agli atti prodromici all'intimazione di pagamento la natura di atti interruttivi della prescrizione eccepita dal contribuente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

senza fare alcun riferimento alle date ed ai tempi di maturazione della prescrizione dei singoli debiti tributari risultanti dalle cartelle.

3.1. Il motivo, avuto riguardo al complesso delle argomentazioni svolte dal ricorrente per illustrare le censura mossa avverso la sentenza impugnata, va più correttamente qualificato come denuncia della mancanza o mera apparenza della motivazione sull'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente ed è fondato.

3.2. In tema di nullità della sentenza per violazione delle norme che impongono l'obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. n. 16159 del 2018; Cass. Sez. U. n. 22232 del 2016 e in senso conforme Cass. n. 13977 del 2019; Cass. n. 6758 del 2022; Cass. n. 1986 del 2025).

In particolare, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nell' indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).

3.3. Nel caso di specie, la CTR investita, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, dell'eccezione di prescrizione del credito tributario risultante dalle cartelle sottese all'intimazione di pagamento ha argomentato la decisione con cui l'ha disattesa affermando che "*Ciò posto,*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

si rileva, conseguentemente, l'infondatezza dell'eccezione svolta dal contribuente ed inerente a una supposta prescrizione dei crediti oggetto dei ruoli. Gli atti menzionati, cartelle di pagamento, iscrizione ipotecaria e fermo amministrativo, non solo hanno consentito al contribuente di venire a conoscenza dei sottesi ruoli bensì hanno, anche, prodotto, quale effetto giuridico, l'interruzione della prescrizione con la conseguenza che ogni singolo atto ha comportato il decorso di un nuovo periodo prescrizionale".

Il passaggio riportato esaurisce la motivazione della decisione relativa all'eccezione di prescrizione senza alcun cenno alla ricostruzione in diritto del diverso regime di prescrizione applicabile ai tributi, agli interessi e alle sanzioni in riscossione né all'illustrazione in fatto della fattispecie con riguardo, in particolare, alle date in cui sarebbero avvenute le notifiche delle singole cartelle rispetto alla scadenza del termine di prescrizione di ciascuna delle diverse pretese fiscali.

La stringata argomentazione della sentenza della CTR non consente, dunque, di comprendere le ragioni che l'hanno indotta a disattendere l'eccezione di prescrizione di crediti tanto risalenti, riconoscendo l'efficacia interruttiva degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, e si risolve in una motivazione meramente apparente.

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 n. 4 c.c., dell'art. 3 del d.l. n. 2 del 1986 in materia di prescrizione delle tasse automobilistiche, nonché dell'art. 20 del d. lgs. n. 1997 n. 472 in materia di prescrizione dei crediti erariali e delle relative sanzioni pecuniarie.

La CTR avrebbe erroneamente escluso la maturazione della prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 n. 4 c.c. per la pretesa impositiva relativa ai tributi diretti e dall'art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 per le relative sanzioni ed avrebbe, altresì, violato il termine di prescrizione triennale previsto dalla legge per la pretesa impositiva relativa alle tasse automobilistiche.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., l'omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti avendo la CTR "*omesso di verificare in forza di quale fatto e, conseguentemente, di quale norma la pretesa impositiva di cui ai Ruoli in contestazione non fosse ormai prescritta*."

5.1. Entrambi i motivi sono assorbiti dall'accoglimento del terzo motivo relativo alla mancanza di motivazione sulla decisione assunta in ordine all'eccezione di prescrizione, non essendo logicamente possibile verificare se la CTR abbia o meno osservato il regime della prescrizione dei diversi tributi o degli interessi e sanzioni, in mancanza di qualsiasi ricostruzione e descrizione in fatto della fattispecie esaminata.

6. Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al terzo motivo, inammissibili il primo e secondo motivo, assorbiti il quarto ed il quinto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché proceda a nuovo e puntuale esame dell'eccezione di prescrizione delle singole pretese fiscali, provvedendo anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso in relazione terzo motivo, dichiara inammissibili il primo e secondo motivo e assorbiti il quarto ed il quinto motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.

Il Presidente

MARIA LUISA DE ROSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale